



COMUNE DI CASALUCE

PROVINCIA DI CASERTA

c.a.p. 81030 – Via Salvador Allende n° 4 – UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N° _____

Prot n° del .07.2019

OBBLIGO PER I CONDUTTORI DI CANI DI RIMUOVERE LE DEIEZIONI DEI PROPRI ANIMALI.

IL SINDACO

PREMESSO CHE il suolo pubblico (strade, marciapiedi, piazze, zone verdi, ecc...), per incuria e negligenza di alcuni proprietari o conduttori dei cani, viene sovente insudiciato dagli escrementi e dall'urina degli animali condotti, recando rilevanti problemi di igiene ambientale e di potenziale pericolo per i pedoni, in particolare per bambini, anziani e non vedenti, oltre a provocare notevole pregiudizio al decoro del paese;

RILEVATO, pertanto, un indubbio pericolo per la salute pubblica;

CONSIDERATA la necessità di richiamare la pubblica attenzione, nell'ambito del doveroso rispetto per l'ambiente, sull'esigenza di assicurare la pulizia e l'igiene di tutti i luoghi della città aperti al pubblico;

RAVVISATA la necessità di intervenire obbligando i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro custodia e/o conduzione di munirsi di apposite palette, sacchetti e bottigliette d'acqua, al fine di poter rimuovere le suddette deiezioni e ripulire nell'immediato la superficie interessata dai bisogni dell'animale e garantire, così, l'igiene e il decoro dell'area urbana ed una più sicura circolazione dei cittadini;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e smi ed in particolare l'art. 50;

VISTA l'Ordinanza 03-03-2009 del Ministero della Salute (G.U. Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2009) in forza della quale, all'art. 2 comma 4 "... E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccogliergli le feci ed avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse".

Fermo restando l'osservanza di tutti gli altri obblighi, divieti e limitazioni, emanati con precedenti provvedimenti ad eccezione a quelli sopra menzionati;

ORDINA

Ai proprietari dei cani ed alle persone che, a qualunque titolo, anche temporaneamente, li conducono:

- 1) di provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni, alla pulizia dei luoghi ed al corretto smaltimento delle feci, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi negli appositi contenitori, qualora il cane sporchi luoghi pubblici o aperti al pubblico quali, ad esempio, strade, marciapiedi, portici, piazze, giardini e parchi pubblici, aree attrezzate adibite al gioco dei bambini, zone destinate al verde pubblico dell'intero territorio comunale;
- 2) di munirsi, durante l'accompagnamento dei cani, di apposite palette, sacchetti o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine depositate dai cani;
- 3) di munirsi inoltre di bottiglietta d'acqua da versare sulla superficie sporcata dall'urina e dalle feci del cane al fine di ripulire nella immediatezza la stessa.

Sono esentati dall'osservanza della presente Ordinanza i non vedenti che utilizzano cani da
accompagnamento appositamente addestrati.

COMUNE DI CASALUCE - C_09 - 0008482 - Uscita - 22/07/2019 - 11:34

AVVERTE

Qualora gli Organi di Vigilanza riscontrino l'inosservanza di uno dei punti da 1 a 3 della presente Ordinanza, verrà applicata, ai sensi dell' art 7 bis del D. Lgs. 267/2000, una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 fino ad un massimo di Euro 500,00 (pagamento in misura ridotta: € 50,00.)

Ai sensi dell' art. 3, quarto comma, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. avverte che contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro i termini di legge.

MANDA

Agli Uffici Protocollo e Polizia locale per quanto di competenza, anche ai fini della diffusione alla cittadinanza, del presente provvedimento e per la relativa pubblicazione sul sito istituzionale ed all'Albo Pretorio On-line dell' Ente;

Dalla Residenza Municipale, addì 22 Luglio 2019



IL SINDACO
Antonio TATONE